II ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. DE GASPERI"-ACI SANT'ANTONIO
Prot. 0005589 del 19/05/2025
VI-2 (Uscita)

All'Albo Pretorio on-line
Amministrazione trasparente sito Web
del II Istituto Comprensivo
"A. De Gasperi" di Aci Sant'Antonio
Agli atti della scuola
Al Dsga

Oggetto: Decisione a contrarre (n. 25/2025) per fornitura Bidone aspiratutto + soffiante e smartphone più accessori
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b1), del Decreto Legislativo n. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 344,97 (IVA inclusa)

CIG: **B6EBD320A4**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii;

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

Vista la delibera n. 29 del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2021 di approvazione del P.T.O.F. di Istituto 2022-2025;

Viste le delibere degli organi collegiali di integrazione del PTOF a.s. 2024/2025, Collegio Docenti delibera n. 45 del 28 ottobre 2024 verbale n. 5 e Consiglio di Istituto delibera n. 31 del 29 ottobre 2024 verbale n. 4;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;

Vista la richiesta dei collaboratori scolastici circa la necessità di un aspirapolvere in grado di supportare le operazioni di pulizia, nonché la necessità di procedere all'acquisto di uno smartphone da utilizzare per le esigenze della scuola e per la gestione del canale Telegram creato per le comunicazioni rapide all'interno della comunità scolastica;

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 che detta le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;

Visto la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 48 del 24/01/2025, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2025;

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

Visto il nuovo codice degli appalti, Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Visto l'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che «Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice»;

Visto l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni»;

Visto l'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 "Conflitto di interessi", riferito alla figura del RUP;

Ritenuto che il Dirigente pro tempore dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dagli artt. 4 e 5 dell'Allegato I.2 al Decreto Legislativo n. 36/2023, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

Visto l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

Considerato che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 114, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 36/2023, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dall'art. 32 dell'Allegato II.14 al Decreto Legislativo n. 36/2023;

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla normativa vigente;

Visto l'art. 17, commi 1 e 2 del D. L.gs 36/2023, il quale prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che « Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: … b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto l'Allegato II.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023, recante «Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea»;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 45, comma 2, lett. a), del Decreto Interministeriale n. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro»;

Visto il Regolamento interno per le attività negoziali approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 49 del 19/03/2019 con il quale è stato elevato a tutte le attività negoziali

inferiori a € 40.000,00, IVA esclusa, la possibilità per il Dirigente Scolastico di espletare in via autonoma le necessarie procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma annuale e successive modifiche;

Visto l'art. 48, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa»;

Visto l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

Visto l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della Legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della Legge 296/2006;

Visto l'art. 46, comma 1, del suddetto Decreto Interministeriale n. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

Visto il Quaderno n. 1, edizione Febbraio 2024 e alla relativa appendice, disponibili sul sito internet del Ministero dell'Istruzione;

Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia, verifica del 19/05/2025 prot. n. 5584/VI-2;

Considerato che l'Istituto intende affidare il contratto di fornitura alla EURO TECNOLOGY SRL (EURONICS) cob sede in Acireale (CT) in grado di fornire in tempi brevi tutti i beni di cui sopra;

Considerato che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, come stimata dall'area scrivente, a seguito dell' apposita indagine di mercato, ammonta ad € 282,76 Iva esclusa (€ 62,21 Iva, totale Iva inclusa € 344,97) inclusa e risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza delle voci di spesa del Piano dei Conti 04/03/022 del Piano di destinazione A01/02 del P.A. 2025;

Tenuto conto che la Stazione Appaltante ha verificato la sussistenza in capo all'operatore dei requisiti di capacità generale, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Decreto Legislativo n. 36/2023;

Dato atto che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;

Considerato che, per espressa previsione degli artt. 18, comma 3, lett. d) e 55, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

Visto il comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 dicembre 2024 "Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024", con il quale viene data la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l'acquisizione del CIG con riferimento a tutte le fattispecie per cui è previsto l'utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **B6EBD320A4**;

Considerato che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di beni;

Considerato che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 36/2023 l'operatore economico affidatario attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

Visto l'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, che con riferimento all'affidamento in parola, non vengono richieste le garanzie provvisorie; inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4 e dall'art. 117, comma 1, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del fatto che l'operatore economico risulta essere di comprovata solidità e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante, dato che il pagamento dell'intera fornitura di beni/servizi avverrà esclusivamente ad avvenuto completamento e collaudo della stessa;

Considerato che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Tenuto conto che è stata verificata nei confronti dell'operatore economico l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;

Viste le disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e all'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;

Visto altresì, l'art. 28 del Decreto Legislativo n. 36/2023, recante «Trasparenza dei contratti pubblici»;

Vista la Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 - Provvedimento Art 23 – BDNCP di Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»;

Vista la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 24 – FVOE di Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale;

Vista la Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale di Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»;

Vista la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, recante «Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;

Vista la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 di Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

Art. 1

di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, l'affidamento diretto, avente ad oggetto la fornitura di n. 1 Bidone aspiratutto + soffiante e n. 1 smartphone più accessori all'operatore economico EURO TECNOLOGY S.R.L. con sede in Acireale (CT) in Via Cristoforo Colombo n. 12, cap 95024, P.I. 05846640877 per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 344,97 IVA inclusa;

Art. 2

di autorizzare la spesa complessiva € 344,97 IVA inclusa, da imputare sulla voce del del Piano dei Conti 04/03/022 del Piano di destinazione A01/02 del P.A. 2025;

Art. 3

di nominare la Prof.ssa Silvana Di Bella, Dirigente Scolastico, quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai

sensi dell'art. 114, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al suddetto Decreto Legislativo n. 36/2023;

Art. 4

di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'A.N.AC.;

Art. 5

di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente Istituto il relativo collegamento ipertestuale, che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP.

Ai sensi del d.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") i dati personali saranno raccolti presso l'istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione di cui sopra. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento dell'incarico o a verificare la posizione giuridico-economica dell'incaricato.

In linea con quanto previsto dall'art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini ditale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell'Istituto alla pagina "Privacy e Protezione dei Dati", al link https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic8as00.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Di Bella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa